

## **Legge 22 aprile 1941 n.633, e s.m.i. "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (artt. 20 e 23)**

### **Articolo 20**

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

### **Art. 23**

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal ministro per la cultura popolare, sentita l'associazione sindacale competente.

## **R.D. 18 maggio 1942 n.1369 "Regolamento per l'esecuzione della L.22 aprile 1941 n.633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (art. 15)**

### **Art. 15**

L'importanza del carattere artistico, ai sensi pe per gli effetti del secondo comma dell'art. 20 della legge, è riconosciuta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Ministro procede all'accertamento su domanda dell'autore, entro il più breve tempo possibile.